

“DECRETO SOSTEGNI-BIS”: ULTERIORI NOVITA’ PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Si esaminano le ulteriori novità fiscali introdotte dal “Decreto Sostegni-bis”

Informativa n. 24/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 73 del 25/05/2021 pubblicato in GU n. 123 del 25/05/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”)



Come noto il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19. Nelle Informative Unistudio nr. 21/2021, 22/2021 e 23/2021 sono stati analizzati il nuovo contributo a fondo perduto, le misure a sostegno della liquidità delle imprese e le modifiche apportate ai termini di emissione delle note di variazione in diminuzione ai fini IVA.

Nella presente Informativa si esaminano vengono analizzate le ulteriori novità introdotte per gli operatori economici.

Bonus canoni locazioni

Viene disposta la proroga, **dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021**, del credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo (per ulteriori approfondimenti si vedano le Informative Unistudio nr. 46/2020, 67/2020, 71/2020).

Per poter beneficiarie dell’agevolazione, come in precedenza, le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti, devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019 (viene pertanto mantenuto il criterio di determinazione della riduzione del fatturato mese su mese”).

La misura del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati (principio di cassa):

- 60% nel caso di contratti di locazione;
- 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
- 30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.

A favore dei soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico (ai quali era già stato riservato il bonus locazione nei mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020) relativamente ai canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, all’esercizio di arti e professioni, viene prevista la possibilità di poter usufruire di un nuovo credito di imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021, al rispetto delle seguenti condizioni:

- conseguimento di ricavi o compensi, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti cosiddetti solari), non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (viene pertanto abbandonato il criterio di determinazione della riduzione del fatturato mese su mese”); il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, cui il contributo spetterà comunque.

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

- misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

- in compensazione mediante modello F24, senza alcun limite di quantitativo annuo;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- mediante cessione al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di essi.

Innalzamento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24

Per l’anno 2021, è elevato a **2.000.000,00 di Euro** il limite annuo dei crediti di imposta/contributi compensabili mediante modello F24.

Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo¹) viene riservato un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei **mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 Euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 2.000.000 di Euro per l'anno solare 2021 e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi).

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive

Come noto il "Decreto Agosto" del 2020 aveva introdotto a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali un nuovo credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie nel periodo che intercorre tra l'1/07/2020 ed il 31/12/2020, ivi incluse le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di:

- a) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive dilettantistiche;
- b) società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (che dovrà essere attestata da apposita certificazione).

Il "Decreto Sostegni bis" estende il credito di imposta per le suddette sponsorizzazioni sportive alle spese sostenute durante tutto l'anno 2021.

¹ Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, identificate mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L'investimento deve essere di importo complessivo almeno pari a 10.000,00 Euro, rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 Euro (in precedenza 200.000,00 Euro).

Inoltre i relativi pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero attraverso altri sistemi di pagamento tracciati.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si vedano per approfondimenti le Informative Unistudio n. 61/2020 e 69/2020.

Credito di imposta per investimenti pubblicitari

Come noto è previsto, a regime (si veda Informativa Unistudio n. 29/2018), un credito d'imposta a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

A seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano state introdotte alcune modifiche alla disciplina di carattere straordinario, valevoli esclusivamente **per gli investimenti effettuati nell'anno 2020 che vengono ora confermate anche per il 2021 e il 2022.**

Viene confermato che il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati.

Per l'anno 2021 non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione; tale requisito è previsto per il riconoscimento del credito d'imposta "a regime" unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

Possono quindi accedere all'agevolazione per l'anno 2021 e 2022 anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020, i soggetti che nell'anno 2020 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2021.

Inoltre il credito di imposta è pari al **50% del valore degli investimenti effettuati** entro i limiti del regime "de minimis" di cui ai Regolamenti europei e nel limite delle risorse stanziare pari a 90 milioni di Euro, per ciascuno dei 2 anni.

Si ricorda che:

- gli investimenti devono riferirsi a spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale Civile o presso il Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dotate della figura del direttore responsabile;
- è necessaria l'attestazione di effettivo sostenimento delle spese che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (responsabili dei CAF e professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali.

Il beneficio per il 2021 è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di Euro per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche **locali e nazionali**, analogiche o digitali, **non partecipate dallo Stato.**

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** previa comunicazione telematica **prenotativa** inviata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e successivo invio sempre telematicamente, della dichiarazione sostitutiva (a consuntivo) relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata a regime dall'1/03 al 31/03 di ciascun anno. La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dall'1/01 al 31/01 dell'anno successivo.

Per l'anno 2021, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta è presentata dall'1/09/2021 al 30/09/2021.

Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra l'1/03/2020 ed il 31/03/2020 restano valide e il credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri.

Ai fini della concessione dell'agevolazione risulta irrilevante l'ordine cronologico di trasmissione e in caso di insufficienza delle risorse disponibili il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvederà al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Modifiche al credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Come evidenziato nell'Informativa Unistudio n. 3/2021, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, **che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di beni agevolabili.

La modifica alla disciplina interessa esclusivamente la tempistica di utilizzo del credito di imposta relativo agli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali non rientranti nella categoria "Industria 4.0"**.

Mentre in precedenza era previsto che ordinariamente l'utilizzo in compensazione avvenisse in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione dei beni e solamente nel caso i cui i ricavi/compensi dei contribuenti fossero inferiori a 5 milioni di Euro il credito di imposta poteva essere utilizzato in un'unica quota annuale, sempre a decorrere dall'esercizio di entrata in funzione dei beni, tale ultima facoltà viene ora estesa, **esclusivamente per il 2021**, a tutti i contribuenti senza alcun limite di ricavi.

Di seguito vengono proposte due tabelle riepilogative dell'agevolazione alla luce della modifica sopra evidenziata.

	Credito di imposta per i beni strumentali <u>materiali</u> "ordinari"	Credito di imposta per i beni strumentali <u>immateriali</u> "ordinari"
<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Imprese ed esercenti arti o professioni</i>	<i>Imprese ed esercenti arti o professioni</i>
Ammontare del credito fino al 31/12/2021 (dal 16/11/2020) ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	10% del costo elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile	10% del costo elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile
Ammontare del credito nel 2022 ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	6% del costo	6% del costo
Limite massimo dei costi ammissibili	2 milioni di Euro per ciascun periodo	1 milione di Euro per ciascun periodo
Fruizione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. <u>Esclusivamente per il 2021 il credito di imposta spetta in un'unica quota annuale a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene</u>	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione. <u>Esclusivamente per il 2021 se i ricavi/compensi sono inferiori a 5 milioni di Euro il credito di imposta spetta in un'unica quota annuale dall'anno di entrata in funzione del bene</u>
	Beni materiali "Industria 4.0" (Allegato A della Legge n. 232/2016)	Beni immateriali "Industria 4.0" (Allegato B della Legge n. 232/2016)
<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Solo imprese</i>	<i>Solo imprese</i>
Ammontare del credito fino al 31/12/2021 (dal 16/11/2020) ovvero entro il 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 30% del costo per gli investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro; - 10% del costo per gli investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro	20% del costo
Ammontare del credito nel 2022 ovvero fino al 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia stato accettato l'ordine e pagato almeno il 20%	- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro; - 20% per gli investimenti superiori a 2,5 e fino a 10 milioni di Euro - 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di Euro	20% del costo
Limite massimo dei costi ammissibili	20 milioni di Euro per ciascun periodo	1 milione di Euro
Fruizione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione	3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione

Fondo pe il sostegno delle attività economiche chiuse

Al fine di favorire le attività economiche per le quali, con l'introduzione delle misure anti COVID-19 è stata disposta, tra l'1.1.2021 e la data di conversione in legge del presente decreto in esame, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, sono stati stanziati 100.000.000,00 di Euro per il 2021.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, dovrà individuare:

- i beneficiari e l'ammontare dell'aiuto;
- le modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni

Ulteriori agevolazioni per il settore turistico e termale

Come noto il "Decreto Agosto" del 2020, si veda per ulteriori dettagli l'Informativa Unistudio n. 61/2020, ha previsto un credito di imposta per la **riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**, nella misura del **65%**, per le spese sostenute **nei periodi d'imposta 2020 e 2021** nel limite **massimo delle stesse di 200.000,00 Euro**, per:

- ristrutturazioni edilizie
- adeguamento alla normativa antisismica;
- eliminazioni di barriere architettoniche;
- incrementi di efficienza energetica;
- spese per l'acquisto di mobili e arredi destinati agli immobili oggetto di intervento.

Il Decreto in esame estende tale credito anche alle spese che saranno sostenute **nel periodo d'imposta 2022**, stanziando una dotazione complessiva di Euro 100.000.000,00 di Euro.

Modifiche all'incentivo alle aggregazioni aziendali

Come noto, si veda per approfondimenti l'Informativa Unistudio n. 3/2021, **in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione conferimento di azienda, deliberate tra l'1/01/2021 e il 31/12/2021**, è consentita, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario della scissione e al conferitario, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA) riferite a:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotte né trasformate in credito d'imposta alla medesima data.

Viene ora previsto che ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, in caso di fusione/scissione/conferimento d'azienda, tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2021 :

- il progetto debba essere approvato dall'organo amministrativo delle società partecipanti in caso di fusioni e scissioni;
- l'operazione debba essere deliberata dall'organo amministrativo della conferente, in caso di conferimenti.

Pertanto sembrerebbe non rilevare, l'avvenuta delibera da parte dell'assemblea dei soci (di fusione/scissione/conferimento) la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.

Proroga trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE

Viene estesa la facoltà di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021 (il precedente termine era il 31.12.2020).

"Ace innovativa"

Come noto, a partire dal periodo di imposta 2011, è in vigore un meccanismo denominato ACE (Aiuto alla crescita economica) avente la finalità di incentivare la patrimonializzazione delle aziende. Trattasi di un'agevolazione fiscale che consente di scomputare dal reddito complessivo netto un importo calcolato applicando una determinata aliquota variata nel tempo (ora pari all'1,3%) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto al patrimonio netto vigente al termine del periodo di imposta 2010 (c.d. ACE ORDINARIA), per conferimenti in denaro, accantonamento utili a riserva ecc..

Il Decreto “Sostegni-bis” introduce una ACE “rafforzata” denominata INNOVATIVA, la quale prevede che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti con periodo di imposta “solare”):

- a) alla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi meno decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente si applichi l’aliquota percentuale del 15% in luogo di quella “ordinaria” dell’1,3%;
- b) gli incrementi del capitale proprio rilevino a partire dal primo giorno del periodo d’imposta (a differenza dell’ACE “ordinaria” nella quale gli incrementi rilevano invece “pro-rata temporis”, da momenti differenziati in funzione delle diverse tipologie di incremento);
- c) la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
- d) sull’eventuale eccedenza rispetto ai 5 milioni di cui al precedente punto c) e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010, spetta comunque l’ACE “ordinaria”, determinata applicando il coefficiente dell’1,3%.

L’Ace “innovativa” potrà essere fruita come quella “ordinaria” a scomputo del reddito complessivo netto in sede di dichiarazione dei redditi ma a differenza di quest’ultima anche tramite il riconoscimento di un credito di imposta, calcolato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio di cui al precedente punto a) le aliquote IRES/IRPEF in vigore nel periodo di imposta 2020. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (secondo le modalità e le tempistiche che verranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta:

- non sarà produttivo di interessi;
- potrà essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- potrà essere chiesto a rimborso;
- potrà essere ceduto, con facoltà da parte del cessionario di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP.

Si precisa che sono previsti dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall’emersione di perdite di bilancio, differenziate a seconda che la stessa sia stata usufruita in forma di credito d’imposta ovvero quale deduzione.

Cordiali saluti.

Ricevi le nostre circolari direttamente sul tuo smartphone!
Unisciti al nostro canale Telegram **UNISTUDIO Tax News**. Segui le istruzioni riportate [qui](#).